

Aumenti di capitale in natura

Ammissibile la trasformazione regressiva da srl ordinaria

DI CHRISTINA FERIOZZI
E LUCIANO DE ANGELIS

Aumento di capitale sociale anche in natura, ammissibilità di trasformazione regressiva da srl ordinaria, inserimento di clausole convenzionali nel modello di atto costitutivo standard sempre possibile. Sono alcune delle considerazioni traibili dalle sei massime della commissione Società del consiglio notarile di Milano approvate il 5/3/2013 per risolvere i dubbi interpretativi sorti nei primi mesi di applicazione dei due nuovi tipi di srl semplificata e a capitale ridotto previsti dall'art. 2643-bis c.c. e dall'art. 44 del dl 83/2012.

Modificabilità del modello standard

La presenza di clausole convenzionali aggiuntive, compatibili con la disciplina generale della srl o della srl semplificata, non incide sulla legittimità dell'atto costitutivo né sulla validità delle stesse, potendo rilevare solo ai fini dell'esatta qualificazione del tipo sociale prescelto. Non sono considerate, in ogni caso, al di fuori del perimetro del modello della srl semplificata previsto dal dm Giustizia 138/2012, le eventuali clausole concernenti la durata della società, la scelta del modello di amministrazione (collegiale, unipersonale, pluripersonale congiunta o disgiunta) e la previsione della possibilità di decisio-

La posizione del notariato di Milano sulla srl semplificata e a capitale ridotto

Massima n. 127 del 5/3/2013 Limiti di ammissibilità di clausole convenzionali nella s.r.l. semplificata	Ammissibile l'inserimento di clausole convenzionali aggiuntive nell'atto standard. In esso rientrano le clausole di durata della società, la scelta del modello di amministrazione e la previsione di decisioni non assembleari
Massima n. 128 del 5/3/2013 Requisiti soggettivi e partecipazioni in s.r.l. semplificata	Nessuna conseguenza per il socio che supera i 35 anni dopo la costituzione. I vincoli anagrafici alla cessione quote sono applicabili a tutti gli atti tra vivi, compresi diritti parziali di godimento o nuda proprietà e le cessioni a favore di soggetti diversi da persone fisiche
Massima n. 129 del 5/3/2013 Requisiti soggettivi e partecipazioni in s.r.l. a capitale ridotto	Il divieto di cessione quote a favore di soggetti diversi dalle persone fisiche è analogicamente applicabile a tutti gli atti tra vivi, compresi diritti parziali di godimento o nuda proprietà
Massima n. 130 del 5/3/2013 Ambito di applicazione dell'obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e del divieto di conferimenti diversi dal denaro, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto	L'obbligo di integrale conferimento in denaro non si applica in sede di aumento di capitale anche se lo stesso non vada a superare i 10.000 euro, e si conservi lo status di srl semplificata o a capitale ridotto
Massima n. 131 del 5/3/2013 La disciplina del capitale sociale in caso di perdite, nella s.r.l. semplificata e nella s.r.l. a capitale ridotto	Piena applicabilità alla disciplina in tema di riduzione del capitale per perdite
Massima n. 132 del 5/3/2013 Modificazioni statutarie e "trasformazione" di s.r.l. semplificata e s.r.l. a capitale ridotto	Il passaggio da s.r.l.s. o da s.r.l.c.r. ad s.r.l. ordinaria richiede il contestuale aumento del capitale sociale sino ad almeno euro 10.000 senza che necessità di accertare il valore del patrimonio sociale con relazione di stima. Nel caso inverso di passaggio è necessario ridurre il

riferimento è ovviamente più basso (minimo legale è 1 euro), ma le conseguenze delle perdite sono le medesime.

Limiti alla cessione di quote

Con le massime n. 128 e 129, si ribadisce che il requisito anagrafico (35 anni) è determinante per l'assunzione della qualità di socio di srls, mentre il superamento dell'età in fase successiva da parte del socio fondatore non determina conseguenze per la compagine sociale. Inoltre, si afferma la non trasferibilità delle quote mediante tutti gli atti tra vivi:

a) verso soggetti che non abbiano il requisito anagrafico nel caso di srls;

b) verso soggetti diversi dalle persone fisiche, sia nelle srls che nelle srl a capitale ridotto (in applicazione analogica), anche mediante operazioni societarie (aumenti di capitale, fusioni, scissioni ecc.)

c) che abbiano ad oggetto, oltre che il trasferimento della piena proprietà della partecipazione, anche il trasferimento o la costituzione di diritti parziali di godimento o il trasferimento della nuda proprietà da essi gravata.

Altre interpretazioni del Notariato milanese

Due ulteriori massime, la n. 125 e 126, rispettivamente in tema di «Aumento di capitale e compensazione di crediti» (in riferimento agli artt. 2342, 2343, 2343-ter e 2465 c.c.), nonché di «Ripartizione non proporzionale del corrispettivo di vendita o di riscatto di

disgiunta) e la previsione della possibilità di decisioni non assembleari. Ciò potrebbe indurre a ritenere la non esigibilità dell'onorario notarile anche in presenza di solo dette semplici integrazioni allo standard. In proposito, il Notariato milanese si allinea con quanto affermato in materia di modificabilità dello standard, dal ministero della giustizia (su richiesta del Mise) con apposita circolare (prot. n. 43644 del 10/12/2012, ripresa dal ministero dello sviluppo economico con circ. 2/1/2013 n. 2357/C).

Variazioni di capitale e trasformazioni

Tra le questioni meno battute finora, segnala Mario Notari, coordinatore della commissione Società del notariato ambrosiano, vi sono quelle in tema di aumento/riduzione del capitale sociale, nonché in merito alla trasformazione con passaggio dall'uno all'altro tipo sociale.

A riguardo, il Consiglio notarile di Milano «non re-

puta che limitazioni poste dalla legge in relazione alla tipologia di conferimenti (solo denaro) o alle modalità di esecuzione degli stessi (immediata liberazione) in sede di costituzione valgano anche in occasione di un aumento di capitale. In altre parole, una volta costituita la società, essa potrà deliberare qualsiasi tipologia di aumento con conferimenti anche diversi dal denaro, a prescindere dal fatto che venga o meno raggiunto il limite di 10.000 euro. Qualora il capitale superasse tale soglia, peraltro, l'operazione comporterebbe necessariamente il passaggio da uno dei due sotto-tipi alla forma di srl «ordinaria».

In pratica non si riscontrano vincoli per gli aumenti di capitale che possono essere sempre liberati anche in natura.

Tale interpretazione appare parzialmente non in linea con la circ. Assonime n. 29 del 30/10/2012 laddove si ritiene che nel caso di aumento entro i 10.000 euro, con conservazione del tipo sociale minore: «Il divieto dei conferimenti in natura è una regola immanente alle nuove figure societarie e ne dovrebbe derivare che tale divieto valga anche in sede di aumento di capitale».

Realizzabile senza problemi il passaggio da un sotto-tipo all'altro di società, così come la modifica in o da srl «ordinaria». Tali modifiche, non costituirebbero delle vere e proprie trasformazioni, poiché si resta pur sempre nell'ambito del tipo della srl. Anche per questo motivo, pertanto, non è in alcun caso richiesta una perizia di stima del patrimonio sociale, diversamente da quanto avviene nelle

ipotesi di trasformazione di una società di persone in srl. Su questo punto, si rileva come venga implicitamente sciolto il dubbio paventabile dalla citata circolare Assonime secondo cui poteva essere incerta la fattibilità della trasformazione regressiva della srl qualora l'originaria società fosse stata costituita con conferimenti in natura.

Disciplina delle perdite

Particolare attenzione viene dedicata nell'affermare l'applicabilità alle srl minori della disciplina civilistica della «riduzione del capitale per perdite» di cui agli articoli 2482-bis c.c. (riduzione obbligatoria in caso di perdite oltre il terzo) e 2482-ter c.c. (perdite al di sotto del minimo legale). Il notariato, puntualizza, che il parametro del capitale di

ridotto

accettare il valore del patrimonio sociale con relazione di stima. Nel caso inverso di passaggio è necessario ridurre il capitale a meno di 10.000 euro.

nonché di «ripartizione non proporzionale del corrispettivo di vendita o di riscatto di partecipazioni sociali» (artt. 2348 e 2468 c.c.) sono state approvate il 5 marzo dal Consiglio notarile di Milano.

Nella prima si sostiene che l'obbligo di conferimento di denaro in esecuzione di un aumento di capitale di spa o srl può essere estinto mediante compensazione di un credito vantato dal sottoscrittore verso la società, anche in mancanza di espressa disposizione della deliberazione di aumento. Se la compensazione interessa debiti liquidi ed esigibili non è richiesto il consenso della società, diversamente se il credito è certo ma non esigibile, tale consenso è necessario.

Nella seconda, invece, si ritengono ammissibili le clausole statutarie che prevedono, nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, specie a seguito di una clausola di covendita o di riscatto, la ripartizione non proporzionale del corrispettivo previsto.